



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE**

28 giugno 2022

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE.....	4
ASPETTI PROCEDURALI	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA ED ESCLUSIONI	6
3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	8
4. COMITATO PARTI CORRELATE	10
5. PRESIDI EQUIVALENTI	11
6. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	12
7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE	12
8. DELIBERE-QUADRO	13
9. APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA	13
OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO	14
10. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	14
11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 MAR	15
ALTRE DISPOSIZIONI	16
12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA	16
13. MODIFICHE.....	16
14. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA	16

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta ad individuare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Reevo S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all’ammissione delle azioni ordinarie della Società sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”). In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”), la Procedura è stata predisposta sulla base (i) degli articoli 4 e 10 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC**”), così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. e applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (le “**Disposizioni OPC Euronext Growth Milan**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si rinvia alle disposizioni del Regolamento OPC e alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento OPC e alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza. La Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 25 marzo 2021 e successivamente modificata in data 14 marzo 2022 e, da ultimo, in data 28 giugno 2022.

Il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura è il consiglio di amministrazione. Resta comunque inteso che è compito del collegio sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura alla normativa, anche regolamentare, applicabile.

Si precisa che la Società non è qualificabile quale emittente con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 2-*bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

“Amministratori non Correlati”: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“Comitato Parti Correlate” o **“Comitato”**: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica. Resta inteso che, laddove, per qualsivoglia ragione, (i) almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore non Correlato oppure (ii) ci sia un solo Amministratore Indipendente in carica, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti di cui all'articolo 5.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Disposizioni OPC Euronext Growth Milan”: disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. e applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

“MAR”: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: le operazioni definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Alla data di approvazione della presente Procedura, secondo la definizione riportata nell'Appendice al Regolamento Consob, per “operazioni con parti correlate” si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]. Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; e (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“Operazioni di Importo Esiguo”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 100.000 (centomila), anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le “operazioni di maggiore rilevanza” come individuate sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 1 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Organo Delegato”: l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il consiglio di amministrazione della Società abbia delegato proprie attribuzioni.

“Parte Correlata”: indica i soggetti definiti dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Alla data di approvazione della presente Procedura, secondo la definizione riportata nell’Appendice 1 Regolamento Consob, per “parte correlata” si intende una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
 - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9];
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]. Ai fini della presente definizione e della presente Procedura, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche" e "stretti familiari" indicate nei Principi Contabili Internazionali e altresì contenute nell'Appendice al Regolamento Consob.

"Presidi Equivalenti": i presidi indicati nell'articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione indicate nella presente Procedura.

"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan": Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato.

"Regolamento OPC": il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.

"Soci non Correlati": i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

"Società Controllata": un'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità.

"Società Collegata": un'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

"TUF": indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

- 1.2 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

ASPETTI PROCEDURALI

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA ED ESCLUSIONI

- 2.1 La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione della Società e del comitato esecutivo (ove nominato);
- b) alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti e in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti i membri del collegio sindacale della Società;
- d) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- e) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- f) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-*bis* del TUF;
- g) fermo quanto previsto dall'articolo 10 della Procedura, ove applicabile, alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nei punti a) e b) che precedono, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- h) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e Conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunica altresì le suddette informazioni entro il termine previsto dall'articolo 10 della Procedura agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate. Sulla base di tale informativa, gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, verificano entro due mesi dalla ricezione della predetta informativa la corretta applicazione delle condizioni di esenzione a tale tipologia di operazione;

- i) fermo quanto previsto dall'articolo 6 della presente Procedura, alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- j) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini di tale esenzione, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione, anche tenuto conto dei criteri indicati dalla Consob. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal consiglio di amministrazione della Società, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate.

2.2 La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate. In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere del Comitato di cui al successivo articolo 3.5 della presente Procedura. Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Ove l'Operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della Società.

2.3 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'articolo 5 del Regolamento OPC, così come applicabili in conformità al combinato disposto dall'articolo 10 del Regolamento OPC e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

2.4 Nel caso in cui le operazioni che beneficiano di uno dei casi di esenzione di cui al presente articolo 2 siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società provvederà a comunicare agli Amministratori Indipendenti, che esprimono un parere sull'Operazione con Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione; l'invio di tali informazioni è effettuato su base annua.

3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'articolo 10 del Regolamento OPC, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo 3 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che alle Operazioni di Minore Rilevanza, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al

consiglio di amministrazione nel caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'Assemblea.

- 3.2 Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di una determinata operazione per conto della Società (oppure della Società Controllata, per il tramite della quale la Società intende realizzare l'operazione), i soggetti che sono competenti all'approvazione e/o esecuzione di detta operazione devono verificare se: (a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate; (b) sia applicabile o meno almeno un caso di esenzione di cui all'articolo 2.1 della presente Procedura; (c) se l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e (d) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza. Qualora venga accertato che la controparte di tale operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Organo Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione.
- 3.3 Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al consiglio di amministrazione della Società. Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a: (i) Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Società Controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex articolo 2391 cod. civ; e (ii) Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'Assemblea.
- 3.4 Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate.
- 3.5 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 3.6 L'Organo Delegato, ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative e/o dell'istruttoria, fornisce con congruo anticipo al Comitato, nonché all'organo competente ad approvare l'Operazione, informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica Operazione. Nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite quali Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 3.7 Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Il Comitato Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione entro l'ammontare massimo di spesa del 5% (cinque

per cento) del valore della stessa, fatta salva diversa determinazione del consiglio di amministrazione a maggiori limiti di spesa.

- 3.8 Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per l'esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il proprio parere motivato non vincolante. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione. Nella riunione del consiglio di amministrazione della Società convocato per l'approvazione dell'Operazione, il Presidente del Comitato o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al consiglio il motivato parere del Comitato stesso.
- 3.9 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, i verbali delle deliberazioni riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il consiglio di amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato, dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 3.10 Ove l'Operazione venga approvata, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Società, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'Operazione.
- 3.11 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, nel caso di una o più Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui sopra o sul sito internet della Società www.reevo.it.
- 3.12 La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 3.13 Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. La stessa disposizione si applica nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

4. COMITATO PARTI CORRELATE

- 4.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del consiglio di amministrazione o di un Amministratore Delegato.

4.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.

4.3 Il Comitato è costituito e funzionante in osservanza, tra l'altro, dei seguenti principi:

- a) le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e il presidente ne dà informazione al primo consiglio di amministrazione utile;
- b) nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei limiti stabiliti dalla presente Procedura;
- c) alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri. Sono sempre invitati a partecipare i componenti del collegio sindacale;
- d) per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
- e) in caso di stallo decisionale del Comitato, questo sarà integrato da un esperto indipendente ovvero dal Presidente del collegio sindacale;
- f) le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere e di poter trasmettere documentazione; in tal caso il Comitato si considera tenuto ove si trova il Presidente.

4.4 Il Comitato si riunisce con cadenza almeno annuale per la verifica del corretto svolgimento e della concreta frequenza delle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

4.5 Il Comitato valuta, con cadenza almeno triennale, la necessità di apportare modificazioni od integrazioni alla presente Procedura, in relazione, tra l'altro, ad eventuali mutamenti del quadro normativo e regolamentare, della prassi applicativa, nonché agli eventuali mutamenti nella compagine sociale e nell'assetto organizzativo della Società, e, se del caso, sottopone la proposta di aggiornamento della Procedura al consiglio di amministrazione.

5. PRESIDI EQUIVALENTI

5.1 Qualora – in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:

- a) il parere è rilasciato dall'unico Amministratore non Correlato e Indipendente e dal Presidente del collegio sindacale che non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata;

- b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione il parere di cui all'articolo 3.4 della presente Procedura viene rilasciato dal collegio sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
- c) il parere di cui all'articolo 3.54 della presente Procedura viene rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

5.2 In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

6. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.

6.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati da un amministratore delegato della Società, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.

6.3 Il soggetto di cui all'articolo 6.2 provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'Influenza Notevole ovvero detengono una quota significativa e comunque non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura.

6.4 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'articolo 6.2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE

7.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, la Società dovesse acquisire il Controllo di una o più società, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura.

7.2 In particolare, l'Operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle società controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'Operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa

all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.

- 7.3 Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

8. DELIBERE-QUADRO

- 8.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, come individuate a cura del consiglio di amministrazione della Società, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate da delibere-quadro.
- 8.2 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente Procedura, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro.
- 8.3 Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando (i) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle operazioni oggetto della delibera quadro e (ii) la motivazione delle condizioni previste. Le delibere-quadro, inoltre, indicano il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore ad 1 anno.
- 8.4 Il consiglio di amministrazione della Società riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento dall'Organo Delegato.
- 8.5 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come *infra* definito) ai sensi del successivo articolo 10.
- 8.6 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo articolo 10.2.

9. APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA

- 9.1 Ove consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere autorizzate da quest'ultima, ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 delle Disposizioni in tema di parti correlate e la riserva di competenza in capo al Consiglio di Amministrazione applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 che precede, a condizione che (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Organo Delegato o dell'eventuale comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque, prima del compimento dell'operazione, (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile.
- 9.2 Nell'ipotesi di cui al Paragrafo 9.1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predisponde una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale

riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Comitato Parti Correlate sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

- 9.3 Qualora le valutazioni del Comitato Parti Correlate siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 9.4 Entro il giorno successivo alla data dell'Assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento EGM.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

10. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 10.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan (il "**Documento Informativo**").
- 10.2 La Società predispose il Documento Informativo anche qualora nel corso dell'esercizio essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 1 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan. Ai fini del predetto cumulo, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 2.1 della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento OPC dia luogo ad un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del consiglio di amministrazione può richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
- 10.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale – e con le eventuali modalità applicabili ai sensi del Regolamento EGM – entro i 7 giorni successivi alla data dell'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contatto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 10.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il consiglio di amministrazione. Con riferimento ai predetti

pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, motivando tale scelta.

- 10.5 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo.
- 10.6 Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento EGM essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 del presente articolo e dai citati articoli 12, 14 e 15 del Regolamento EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate ai sensi del Regolamento EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, è possibile fare semplicemente riferimento alle informazioni già pubblicate.
- 10.7 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente articolo, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nel Regolamento EGM, una versione aggiornata del documento secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione con Parti Correlate. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 MAR

- 11.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni: (a) la descrizione dell'operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione; (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione; (c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 1 alle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi del precedente articolo 10; (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura; (e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.
- 11.2 La Società provvede in tal senso con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per informazioni sui suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla procedura adottata dalla Società in materia di gestione delle informazioni privilegiate.

ALTRE DISPOSIZIONI

12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

12.1 Il collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.

13. MODIFICHE

13.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'articolo 1, terzo comma delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan di volta in volta vigenti.

14. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

14.1 La presente Procedura, nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2022, entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022.